

ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale
Umana Act ETS

In data 01/02/2023, presso la sede di Via Filippo Corridoni n. 19 ubicata in Roma, alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone:

Giandomenico de'Francesco nato a Roma il 14/01/1969 ed ivi residente in Via Giuseppe Palombini n. 2 cittadino italiano codice fiscale DFRGDM69A14H501W

Chuchyna Tetyana nato/a a Ucraina il 06.05.1978 residente a Roma in via dei Savorelli 24 cittadina italiana codice fiscale CHCTYN78E46Z138R

Sidko Oxana nato/a a Mosca (Russia) il 09/08/1963 residente a Roma in via Vezio Crisafulli, 124 cittadina italiana codice fiscale SDKXNO63M49Z154S

Fucile Emilia nata a Messina il 09/08/1973, residente a Roma in Via Massimo Troisi n. 12, cittadina italiana, cittadina italiana FCLMLE73M49F158B

Gasbarri Catia, nata a Roma il 29/05/1973, residente a Roma Via Brà n. 8, cittadina italiana, codice fiscale GSBCTA73E69H501V

Gasbarri Roberto nato a Roma il 26/08/1969 residente a Santa Marinella (RM) Via Antonio Zara n. 1, cittadino italiano GSBRR69M26H501A

Chuchyn Gennadiy nato a Vienna (AUSTRIA) il 14/11/1947 residente a Roma Via dei Savorelli n. 38, cittadino Ucraino, codice fiscale CHCGND47S14Z102K

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra. Sidko Oxana la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra. Chuchyna Tetyana quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una /associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Umana Act ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Roma in Via Filippo Corridoni n. 19 e con durata illimitata.

ART. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione sociale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Sidko Oxana

Segretario Giandomenico de'Francesco

Tesoriere Chuchyna Tetyana

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente Sidko Oxana

Segretario Giandomenico de'Francesco

Tesoriere Chuchyna Tetyana

Fucile Emilia

Gasbarri Roberto

Gasbarri Lato

Chuchyn Gennadiy

Roma, lì 01 febbraio 2023

AGENZIA DI SERVIZI
02/03/23 3 626
Verso 200,00 (Chuchyn Gennadiy)
IN DIREZIONE
1/4

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UMANA ACT ETS

Articolo 1) DENOMINAZIONE

E' costituita, con atto costitutivo di pari data, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, Associazione di promozione sociale "UMANA ACT ETS", di seguito denominata "Associazione", con sede legale in Roma Via Filippo Corridoni n. 19, Codice Fiscale n. 96559070584

L'Associazione è un'associazione senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, di formazione della persona e culturale, promozione delle cultura della legalità, della pace tra i popoli e integrazione sociale dei migranti

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "UMANA ACT ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto dal Codice del terzo Settore (CTS d'ora innanzi), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria..

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma Via Filippo Corridoni n. 19.

L'Associazione riserva la possibilità di aprire sedi secondarie e/o di rappresentanza in Italia e anche all'estero.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o unità locali comunque denominate.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero..

Articolo 3) SCOPO

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'oggetto sociale.

L'Associazione opera nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona, collaborando con enti locali, aziende sanitarie, università, centri di studio italiani e internazionali e con soggetti privati per studi, ricerche, sperimentazioni.

In particolare, si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- promuovere il benessere psicofisico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento e trattamento clinico;
- realizzare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio bio-psico-sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale;
- incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza, con un particolare focus sulla famiglia d'origine

Articolo 4) OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare riguardo alle lettere b) c) d) r) v) u) (SENZA CHE GLI ALTRI SI INTENDONO ESCLUSI), quindi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionali, ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'associazione si adopererà per:

- organizzare e promuovere servizi psicologici e neuropsichiatrici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale. Per tale scopo, può essere prevista sia la consulenza di professionisti specializzati (quali logopedisti, terapisti della psico-neuromotricità) sia l'utilizzo di strumenti psicologici e psicodiagnostici (quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo), rivolti all'utenza;
- Promuovere iniziative culturali e musicali di ogni genere a favore degli associati; tali attività possono essere aperte anche ai non associati per favorire l'adesione all'Associazione
- Promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico/culturale del territorio e quella di far conoscere realtà culturali di altri paesi per agevolare la condivisione e conoscenza nonché la diffusione internazionale dei principi dell'Associazione;
- Svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali o organizzare e/o partecipare a manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali anche, eventualmente mediante attività di marketing, merchandising e/o design, nonché di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e di terzi;

- Organizzare raccolte fondi per scopi istituzionali e sociali;
- Organizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, conferenze, seminari, azioni di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private, ad operatori del settore e non;
- Svolgere, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale c/o strumentale, attività commerciali o diverse.
- Accettare sponsorizzazioni e/o richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti, Partenariati, Associazioni, mantenendo la propria autonomia decisionale ed organizzativa
- Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa pure mediante sollecitazione al pubblico.
- Organizzare e promuovere programmi di prevenzione, cura e riabilitazione al fine di applicarli all'interno dell'attività clinica per apportare misure di diagnosi precoce e attuare interventi terapeutici integrati;
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico;
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica;
- stabilire contatti, collegamenti, convenzioni e collaborazioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Articolo 5) LAVORATORI DIPENDENTI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 6) DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata .

Articolo 7) BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 8) ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

L'associazione è improntata al principio della " porta aperta" e pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che, interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne coandida lo spirito e gli ideali e si impegna ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo e cessa solo per recesso, esclusione, morte estinzione dell'Associato o altre cause previste dalla normativa Applicabili.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 6) DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata .

Articolo 7) BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 8) ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

L'associazione è improntata al principio della " porta aperta" e pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che, interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne coandida lo spirito e gli ideali e si impegna ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo e cessa solo per recesso, esclusione, morte estinzione dell'Associato o altre cause previste dalla normativa Applicabili.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti che sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Comitato esecutivo. <la partecipazione, come pure ogni quota associativa, è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni.

Articolo 9) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione può respingere la Domanda di ammissione nel caso in cui :

- a) sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) qualora il comportamento o le attività del socio siano in contrasto con il presente Statuto, con il Codice Etico e con le norme vigenti
- d) l'associato dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né a vantare pretese sul patrimonio sociale.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio direttivo cui essa va indirizzata

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della domanda e deve essere annotata nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 10) RECESSO DELL'ASSOCIATO

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento dell'efficacia del recesso. In particolare, l'Associato è tenuto al pagamento dell'intera quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il socio receduto non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 11) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

La qualità di socio si perde oltre che per il recesso per esclusione, per decesso o per decadenza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione in base al quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, con effetto dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione ha effetto dal primo giorno del primo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine può impugnarla innanzi al Collegio Arbitrale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Articolo 12) DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 13) RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art 7 comma 2, CTS;
- 6) proventi derivanti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- 7) eventuali Avanzi di gestione, comunque denominati;
- 8) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 9) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione della quota associativa il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni Associato è obbligato per ciascun esercizio al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota annuale.

E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso.

L'associazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi Associati con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del Capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero;
- c) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- 4) il Tesoriere;
- 5); l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 5) il Revisore Legale se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 15) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro degli Associati. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio
- 2) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Tesoriere;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera le eventuali quote associative;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti di persona o per delega tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazioni audio/video con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati nonché:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze da allegare al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo proposto all'amministrazione dell'Associazione.

E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea degli Associati fra gli associati medesimi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti, tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di Straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazioni audio/video con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati nonché:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze da allegare al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di ammissioni nuovi Associati e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- e) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
- g) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- h) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due membri Consiglieri. Il Comitato esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti; spetta al Consiglio disporre la revoca dei membri del Comitato esecutivo;
- i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- j) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile di competenza dell'organo Amministrativo dell'Associazione;
- k) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 17) IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Al presidente spetta di effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile;

convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle loro deliberazioni; predisporre il progetto del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

Il Presidente è coadiuvato nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione da un Segretario.

Il Segretario svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali del Comitato esecutivo (ove previsto) e Libro degli Associati.

Articolo 18 IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 19) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La carica dei membri dell'Organo di Controllo è remunerata sulla base delle tariffe professionali applicati dalle rispettive ordini di appartenenza.

Articolo 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 21) SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, e da altri enti del Terzo settore.

Articolo 22) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Oscar Poles




